

N. R.G. 631/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato *ex art. 429 comma 1 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **631/2021** promossa da:

CALAFOMA S.R.L. (C.F. 04396610406), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI SERGIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO 44 47521 CESENA presso il difensore avv. BIANCHI SERGIO

RICORRENTE

contro

INPS - SEDE LEGALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

S.C.C.I. SPA, con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

RESISTENTI

Letti gli atti di causa;

provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispetti atti di causa, qui da intendersi riprodotte, sulle quali è intervenuto separato dispositivo, osserva quanto segue:

1.



La società ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 345 2023 00000 63783000 codice fiscale 04396610406 matricola 3215957709 formato il 24.3.2023 e notificato in data 1.4.2023, con il quale INPS, sede provinciale di Forlì, le ha richiesto il pagamento di € 143.595,18 a titolo di contributi previdenziali, comprensivi di sanzioni, interessi di mora e compensi di riscossione, per gli anni dal 05/2020 al 10/2021.

La pretesa azionata dall'istituto deriva dal rettificato inquadramento dei lavoratori dipendenti dell'azienda ricorrente, ai quali si riferiscono i premi richiesti, nella gestione tariffaria Terziario dal 29 giugno 2018, data di avvio al lavoro del primo dipendente, al 26 maggio 2020, data in cui Calafoma S.r.l. ha presentato all'INAIL denuncia di iscrizione nel settore Terziario con richiesta di *"assicurare personale con la qualifica di operai/baristi per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (gestione di bar-caffetteria)"* con indicazione di inizio attività dal 27 maggio 2020 (doc. 5).

In tesi dell'istituto – contestata dall'impresa ricorrente- anche durante il periodo in contestazione i dipendenti sarebbero stati occupati in un'attività di pubblico esercizio, consistente nella somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, al pubblico e non nell'attività agrituristica dedotta dalla società ricorrente.

2.

La causa è stata istruita nel contraddittorio delle parti tramite acquisizione dei documenti depositati dalle parti e tramite prova testimoniale ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione.

3.

In via preliminare la società ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito e degli atti ad essa presupposti e conseguenti ovvero connessi, per difetto di motivazione, per non essere stati in essi indicate le ragioni delle pretese neppure *per relationem*, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 dello statuto del contribuente, impedendo alla ricorrente l'esercizio del diritto alla difesa.

L'eccezione è infondata in quanto nell'avviso di addebito opposto vengono indicati in maniera dettagliata i crediti iscritti a ruolo, nella cui descrizione (pag. da 2 a 6) vengono specificati i periodi di riferimento (da giugno 2018 a ottobre 2019) di contributi e sanzioni



e i titoli che corrispondono a quelli indicati nella diffida ad adempiere di INPS del 14.10.2022 e già dettagliatamente elencati, per ciascun singolo lavoratore, nel prospetto di regolarizzazione contributiva redatto da ITL, il cui verbale ispettivo viene richiamato nel medesimo avviso di addebito impugnato.

Tale descrizione soddisfa gli obblighi motivazionali gravanti sull'Istituto ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gravando sull'ente pubblico che iscrive a ruolo un credito un obbligo di motivazione rafforzato soltanto se la cartella di pagamento costituisce il primo atto notificato al debitore.

Poiché parte ricorrente era pienamente a conoscenza del motivo della pretesa iscritta a ruolo, come peraltro dimostrato dai motivi di opposizione riguardanti il merito della pretesa contributiva, non sussiste l'affermata lesione del diritto di difesa.

Non risultano, infine, pertinenti né il richiamo alle norme contenute nella legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che opera esclusivamente in ambito tributario (art. 1, comma 1: *“Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”*), né il richiamo giurisprudenziale, relativo a una pronuncia emessa nell'ambito della giurisdizione tributaria e riguardante l'impugnazione di avvisi di accertamento tributari per vizi connessi alla (diversa) normativa fiscale.

4.

Venendo al merito delle ragioni del credito, si osserva quanto segue.

Dalla visura camerale versata in atti emerge che la società opponente è un'impresa agricola (Sezione Speciale) che ha *“per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività agricole di coltivazione del fondo, selvicolture, allevamento di animali e delle attività connesse, compresa l'attività agrituristica....”* e che l'attività prevalente esercitata dall'impresa è *“la coltivazione di ortaggi, (inclusi di meloni), in foglio, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)...”* e che, dal 21 agosto 2018 svolge *“attività agrituristica, con somministrazione relativa a organizzazione di degustazione di prodotti aziendali, trasformati in prodotti enogastronomici, compreso la miscita di vini, vendita diretta di prodotti agricoli pronti al consumo, con somministrazione on assistita,*



attività ricreative, culturali e sportive”(cfr. doc. 2 fascicolo di parte opponente).

La pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito opposto trova, tuttavia, fondamento nell'accertamento ispettivo, preceduto da Verbale di accertamento della Guardia di Finanza, concluso con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 4 febbraio 2020 (Protocollo n. 7310 del 26/02/2020) all'esito del quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena ha contestato a Calafoma S.r.l. l'errato inquadramento come “*Azienda Agricola*” - all'uopo deducendo che, nel periodo oggetto di accertamento, la stessa non avrebbe svolta attività agricola ma attività di tipo commerciale (somministrazione di cibi e bevande) – e ha, quindi, inquadrato l'attività svolta nell'ambito del Settore “*Terziario/Commercio*” procedendo, previo annullamento della posizione agricola dell'azienda e alla costituzione di nuove posizioni contributive dei lavoratori nella gestione corretta, al ricalcolo dell'imponibile contributivo e assicurativo relativo a tutto il personale occupato dal 1/06/2018 al 31/10/2019 sulla base degli imponibili contributivi individuali indicati sul LUL per ogni dipendente (cfr. docc. 1,6 e 10 fascicolo di parte opponente).

Nello scrutinare le doglianze della società opponente, attesa la complessità della materia, appare opportuno richiamare, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.

5.

Va ricordato, innanzitutto, che il d.Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 ha modificato l'articolo 2135 del codice civile attraverso una nuova definizione di “*Imprenditore agricolo*”, ampliando il ventaglio di attività che possono essere svolte come imprenditore agricolo precisando che “*si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*”.

Successivamente alla richiamata modifica del codice civile, il legislatore è intervenuto in



materia con la legge 20 febbraio 2006 n. 96 (intestata “*Disciplina dell'Agriturismo*”) che ha ridefinito la disciplina dell'agriturismo, contribuendo a ampliare il riferimento all'agriturismo all'attività di ospitalità e ristorazione, a forme di promozione delle tradizioni culturali e dell'ambiente territoriale, da un lato, in conformità con il modello comunitario delle misure di sviluppo rurale (cfr. Regolamento CE 20.9.2005, n. 1698/2005) e, dall'altro, integrandosi con la legislazione regionale.

Per quanto concerne la legislazione regionale, assume rilevanza nella fattispecie in esame la Legge Regionale dell'Emilia Romagna 31 marzo 2009 n. 4 (“*Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole*”) e, in particolare, le norme di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7.

L'articolo 3 (intestato “*Definizione di attività agrituristiche*”) così definisce le attività agrituristiche: “1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura. 2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta; b) somministrare pasti e bevande; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescolta dei vini; d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale. 3. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attività svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381), nell'ambito dell'attività agricola rientra anche l'attività agrituristica. 4. Possono essere addetti all'attività agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola. 5. È altresì ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa, liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per



l'animazione territoriale o per le attività e servizi complementari all'agriturismo”.

L'articolo 4 (intestato:” *Connessione e Complementarietà con l'attività agricola*”) precisa che “1.

La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro. 2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica. 3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonché delle tecniche colturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo”.

L'articolo 6 (intestato “*Somministrazione di pasti e bevande*”) prescrive che “1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile. 2. Il limite di cui al comma 1 è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 10. 3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna. 4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto: a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi; b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonché prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione. 5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale è ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunità montane o in Unioni di Comuni montani. 6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. 7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali. 8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, può autorizzare lo svolgimento dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai



commi precedenti, per un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai competenti organi regionali”.

L'articolo 7 (intestato “*Organizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo*”) prescrive che:” 1. *Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali.* 2. *Le attività ricreative e culturali che non realizzano le finalità di cui al comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o ristorazione agrituristica”.*

Così ricostruito il quadro normativo va rilevato – in fatto – che la società opponente ha richiesto e ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna la Certificazione relativa al rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola previsto dall'articolo 4 della richiamata Legge Regionale n. 4 del 2009.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena – prima con atto del 7.08.2018, protocollo 534234/2018 quindi con atto del 13.02.2019, protocollo 157151/2019 - ha rilasciato all'opponente “*l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e la certificazione relativa al rapporto di connessione*”.

Va, tuttavia, evidenziato che negli atti autorizzatori della Regione Emilia Romagna si legge che... “*vista la richiesta, vista l'istruttoria e gli accertamenti effettuati in data 24.07.2018 da tecnici incaricati per la valutazione della consistenza dell'attività agricola svolta e dell'attività agrituristica prevista, da cui è emerso che le attività agricole esercitate sono: - Prato avvicendato ha 02.33.00; - Cardo ha 00.04.50; - Fagiolo ha 00.33.00; - Melone pieno campo ha 00.04.50; - Radicchio ha 00.68.00; - Zucca ha 00.04.50. Per un totale di giornate agricole pari a n. 188 e per una superficie utile complessiva pari a ha 03.47.50. Considerato che le attività agrituristiche ammissibili sono le seguenti: a) Ospitalità nell'azienda agricola di n. due camere corrispondenti a tre posti letto; b) Somministrazione nei locali dell'azienda di n. 1.860 pasti anno e bevande da realizzare nel limite della normativa vigente e da riportare nella SCLA; c) Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, ivi inclusa la miscita di vini; d) Organizzazione di attività ricreative, culturali, di*



pratica sportiva, escursionistiche finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale; Per un totale di n. 180 giornate agrituristiche. Si certifica che le attività agrituristiche suddette sono in rapporto di connessione rispetto all'attività agricola, fermo restando la prevalenza di quest'ultima, espressa in numero 188 giornate, e che la ditta CALAFOMA SRL Società Agricola è stata abilitata ad esercitare, con determinazione dirigenziale n.13023 del 7.08.2018 l'attività agriturbistica ed iscritta nell'elenco regionale degli operatori agriturbistici e di fattoria didattica fino alla data del 31.12.2018, e che le suddette attività agriturbistiche sono assoggettate alle prescrizioni della L.R. n. 4/2009 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 987 dell'11.07.2011, anche se svolte disgiuntamente”(cfr. docc. 22 e 23 fascicolo di parte opponente; doc. 8 fascicolo di parte opposta).

6.

Richiamato quanto sopra, ritiene questo Tribunale che alla luce del compendio probatorio raccolto - S.C.I.A.(Segnalazione Certificata di Inizio Attività Agricola) presentate dalla società opponente per gli anni 2018 e 2019, Autorizzazioni rilasciate dal Comune di Forlì; Fatture di acquisto e vendita relative agli anni 2018 e 2019, Abilitazione all'attività agriturbistica e Certificazione relativa al rapporto di connessione tra agriturbistica e attività agricola rilasciate dalla Regione Emilia Romagna, Comunicazione Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, Denunce aziendali e esame delle Banche dati INPS, Esiti di sopralluoghi effettuati nei terreni della opponente da parte della Polizia Municipale e denunce terreni effettuate alla Regione Emilia Romagna, oltre alle dichiarazioni dei testimoni escussi all'udienza del 23 novembre 2022, Ispettori Davide Balzani e Loredana Minichillo – non sia stata raggiunta la prova del prevalente esercizio dell'attività agricola da parte dell'opponente, né che sussista una complementarietà tra attività agricola e attività agriturbistica (cfr. Corte di Cassazione 20 marzo 2007 – 13 aprile 2007 n. 8851 – Presidente Fiduccia, Relatore Varrone).

In particolare va evidenziato, in primo luogo, che con la prima S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività agriturbistica di somministrazione) del 21 agosto 2018 depositata presso il competente Comune di Forlì, la società opponente ha dichiarato lo svolgimento delle attività di “- *Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in*



prodotti enogastronomici, ivi inclusa la mescita di vini; -Vendita diretta dei prodotti agricoli con somministrazione non assistita; -Organizzazione di attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale” ma non ha indicato l’attività di *“Somministrazione nei locali di pasti e bevande”* pur autorizzata, con limitazioni, dalla Regione.

Sul punto assume valenza dirimente il Verbale Unico di accertamento e notificazione della Guardia di finanza del 2018 in cui si legge testualmente che *“...è emerso, in maniera univoca, che l’attività esercitata – di fatto – dalla società è quella di pubblico esercizio ossia la somministrazione di alimenti e bevande – anche alcoliche – al pubblico. Dai citati menu si rileva, oltre l’offerta di pietanze anche a base di pesce, la somministrazione di cocktail alcolici, preparati dal personale addetto al bar; mescita di vini, sia al calice sia ad intere bottiglie, con etichette regionali e nazionali; spillatura e mescita di birra alla spina. Le citate circostanze, riscontrate in sede di accesso dai militari operanti, sono state confermate dalle dichiarazioni rese dal personale intervistato...”* (cfr. doc.6 fascicolo di parte ricorrente, pag. 4).

Occorre allora evidenziare che il ricorso presentato dalla società opponente avverso detto Verbale è stato accolto solamente in quanto la sanzione correlata all’illecito contestato (violazione dell’art. 39 del D.l. 112 del 2008) *“non è applicabile”* quando le somme erogate al lavoratore o l’orario di lavoro osservato dallo stesso siano effettivamente quelli indicati sul LUL pur in violazione di specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo” (cfr. docc. 7 e 7 fascicolo di parte opponente).

La teste Loredana Minichillo - escussa all’udienza del 23 novembre 2022 – ha poi chiarito che *“il verbale della GUARDIA DI FINANZA è stato annullato per un errore, perché la sanzione applicata è stata quella per mancanza del Lul o per dichiarazioni di giornate infedeli; qui il problema era il tipo di attività”*.

L’accertamento contenuto nel predetto Verbale - peraltro fidefacente fino a querela di falso, non presentata né prospettata nel caso di specie - circa il fatto che l’attività esercitata, di fatto, dalla società ricorrente fosse quella di pubblico esercizio, ossia la somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, al pubblico, risulta, quindi, pienamente valido nonché suffragato dai seguenti ulteriori elementi probatori richiamati



in relazione alle singole attività agrituristiche comunicate dalla società opponente con le richiamate SCIA del 2018 e del 2019.

Con riferimento all'attività di *“Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, ivi inclusa la mescita di vini”* - come pure per l'attività di *“Vendita diretta dei prodotti agricoli con somministrazione non assistita”* e per l'attività di *“Organizzazione di attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale”* – non emergono agli atti elementi per potere affermare la prevalenza dell'attività agricola e la complementarietà dell'attività agriturbistica.

Segnatamente, con riferimento all'attività agricola non è stata prodotta alcuna documentazione contabile attestante spese sostenute in correlazione alla produzione agricola (ad esempio per l'acquisto di sementi, piantine, diserbanti, fertilizzanti, antiparassitari), né correlate all'impiego di attrezzature agricole, delle quali l'opponente non ha dato prova di essere proprietaria (quindi fatture per l'acquisto, noleggio, manutenzione dei mezzi e degli attrezzi agricoli ovvero per Carburanti).

Non risultano nemmeno fornite prove documentali a riscontro dell'attività di trasformazione dei prodotti (per attività di manipolazione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli) che – in ogni caso – per l'estensione dei terreni coltivati e per le colture denunciate non giustificano gli introiti che risultano dal Registro corrispettivi (cfr. doc.16 fascicolo di parte opposta).

Ulteriormente, parte ricorrente non ha fornito la prova del fatto che i prodotti offerti al pubblico in degustazione provenivano, in misura prevalente, dall'attività agricola esercitata ovvero che detti prodotti erano stati acquistati da imprenditori agricoli della zona.

Dirimente sul punto è l'esame delle fatture dell'opponente negli anni 2018 e 2019 (cfr. docc. da 11 a 19 fascicolo di parte opposta).

Per quanto concerne gli acquisti e vendita degli anni 2018 e 2019 si evince chiaramente che l'opponente acquistava in maniera nettamente preponderante, nel periodo in esame, i prodotti da aziende commerciali e, principalmente da grossisti (ad esempio: Pasticceria Qubi di Ravenna; Terra Moretti di Brescia; Partesa di Sesto San Giovanni; Il Gazzolo di Parma).



Con particolare riferimento all'attività di *“vendita diretta dei prodotti agricoli con somministrazione non assistita”* non risulta alcuna commercializzazione di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dall'attività agricola esercitata; con riferimento all'attività di *“Organizzazione di attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale”* non risultano organizzate attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.

Le suddette circostanze sono state confermate all'udienza del 23 novembre 2002 dagli Ispettori Davide Balzani e Loredana Minichillo.

Il teste Davide Balzani – dopo avere dichiarato di essere Ispettore INPS ed avere riferito che l'attività intrapresa nei confronti della società opponente faceva seguito all'attività della Guardia di Finanza – ha riferito quanto segue *“Io sono andato una volta ma era chiuso, nel 2019. Poi sono andati gli ispettorati dell'ITL, poi abbiamo deciso di convocare il personale per cui erano state fatte le comunicazioni di assunzione. Non tutti sono venuti e per quelli che sono venuti abbiamo acquisito dichiarazioni circostanziate. Abbiamo verificato l'orario svolto, le retribuzioni e l'attività svolta da loro presso la CALAFOMA. Le dichiarazioni per l'INPS sono rafforzative di quanto verificato, il problema serio era che la guardia di Finanza aveva verificato che la CALAFOMA non faceva attività agricola/ agrituristica ma di somministrazione in via prevalente. Noi ci limitiamo al periodo oggetto di accertamento. Questa differenza di attività comporta una differenza in via previdenziale, appartenendo l'attività non alla sfera agricola ma al settore terziario. Noi abbiamo ripetuto l'accertamento della GUARDIA DI FINANZA, verificando le fatture di acquisto principalmente, la consistenza dei terreni sia in proprietà che in affitto utilizzati per l'attività, il tipo di coltura praticato ai fini della determinazione del fabbisogno di manodopera, e poi abbiamo acquisito la documentazione di altri enti pubblici che avevano avuto rapporti con la società, come la Regione, l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che avevano preso provvedimenti nei confronti della società. I provvedimenti presi erano rilevanti perché anche gli accertamenti dei vigili urbani avevano verificato che l'attività era di somministrazione di cibi e bevande. La regione, se ben ricordo, consentiva all'az. agricola di svolgere attività agrituristica in un limite di giornate stabile in relazione alla superficie coltivata e al tipo di colture; risultava un fabbisogno di giornate agricole di 180 giornate e quindi la Regione consentiva l'attività agrituristica nei limiti previsti*



per l'attività agricola, che deve necessariamente prevalere. In base alle denunce DEMAG, loro nel 2019 dichiaravano 1000 giornate di lavoro, che non corrispondevano ad un'effettiva attività agricola ma ad una diversa. Infatti, le qualifiche del personale erano per la maggior parte connesse ad attività di somministrazione. Abbiamo controllato anche le fatture di acquisto, per capire se i prodotti che la società utilizzava era di loro provenienza oppure no, e risultava che spesso erano di altre aziende, ad es. vino del Veneto, pesce, che chiaramente non producevano loro”.

Analogamente la teste Loredana Minichillo – dopo avere dichiarato di essere Ispettrice dell'TTL e di avere preso parte all'accertamento che seguiva un precedente accertamento della Guardia di Finanza e di essere stata, in quel periodo, anche responsabile della vigilanza – ha riferito quanto segue *“mi era già stato comunicato dalla Guardia di Finanza che avrebbero fatto un accesso ispettivo e volevano un nostro supporto. Io ad agosto avevo poco personale e quindi non abbiamo preso parte al loro accesso; abbiamo fatto poi un accesso successivo. La Guardia di Finanza ad agosto 2018 ha fatto accesso in piena serata e individuato 18 lavoratori dei quali acquisisce le dichiarazioni; in quella stessa giornata vengono fatte foto dei menù proposti, dove risultavano cocktails, pesce, tonno, carni di qualsiasi genere; tutto il materiale lo invia immediatamente a noi. Ci inoltrano anche le dichiarazioni. Poi a noi arriva una denuncia di una lavoratrice che aveva lavorato per la CALAFOMA che ci dice che la società non svolge attività di agriturismo ma di somministrazione di pasti e bevande. La Guardia di Finanza arriva alla stessa conclusione e, dalla richiesta della Scia, risulta che l'attività che la CALAFOMA poteva svolgere era degustazione dei prodotti agricoli – tra i quali miscita di vini – e vendita diretta di prodotti agricoli senza somministrazione assistita. In realtà l'attività che vede la Guardia di Finanza è la somministrazione di pasti. Chiede informazioni anche alla Regione, la SCIA, il SUAP e l'Unione dei comuni. La Regione invia come documentazione il fatto che aveva fatto un sopralluogo da cui si rilevava pochi ettari coltivati a cardo, fagiolini, parte di attività incolta e stabilisce, per quell'anno, l'attività agrituristica doveva essere di 180, 188 per le giornate agricole in senso stretto. Questi parametri si valutano in base agli ettari a disposizioni dell'azienda. Dai database dell'INPS risultava che ci fossero state più di 1000 giornate di lavoro, giornate che sommano quelle agricole e quelle agrituristiche. Calafoma nasce come impresa agricola per la quali devono essere denunciate le giornate lavorative; tutti i lavoratori erano inquadrati come operai/ braccianti agricoli mentre loro svolgevano mansioni di barman, camerieri; questo in agriturismo si potrebbe fare, il problema è che la*



CALAFOMA esorbitava dai limiti indicati sia dalla Regione sia dal Comune. Se un'azienda agricola ha tanti ettari allora può avere tante giornate di lavoro agrituristico, mentre in questo caso gli ettari non giustificavano le giornate di lavoro della *CALAFOMA*, che svolgeva nella realtà dei fatti attività di pubblico esercizio... Anche noi come ITL facciamo un ulteriore accesso e convochiamo tutti i lavoratori, controlliamo insieme all'INPS tutte le fatture del 2018 e del 2019 e nessuna riguardava acquisto di sementi, noleggio di attrezzature, pagamento per conto terzi, sementi e fertilizzanti, manipolazione, trasformazione.... Nessuna giustificava l'attività agricola. In più per ogni mese si arrivava a somme di tipo 180.000 euro che non erano giustificabili con gli ettari”.

Per quanto sopra, deve ritenersi provato che nel periodo temporale dell'accertamento 2018 e 2019 la società opponente non ha svolto attività agricola, quanto meno prevalente, ma attività di tipo commerciale.

Correttamente, quindi, è stata annullata la posizione agricola di Calafoma S.r.l. con il conseguente annullamento di tutte le posizioni contributive dei lavoratori dipendenti inquadrati come “braccianti agricoli” - come dettagliatamente descritto nell'Elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento delle giornate denunciate allegato al Verbale Unico di Accertamento del 26 febbraio 2020 – e la conseguenziale costituzione delle posizioni contributive dei lavoratori nella gestione sistema DM.

Va, peraltro, precisato che non è conferente il richiamo dell'opponente all'articolo 6 della legge n. 92 del 1979 atteso che – come sopra accertato - l'attività dell'opponente esorbita dai limiti indicati sia dalla Regione sia dal Comune e, dunque, non è possibile inquadrare all'interno dell'attività agricola o di agriturismo pur con le mansioni di *barman o camerieri*.

Per quanto concerne, infine, la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti ad INPS, appare corretto assumere, come parametro di riferimento, l'imponibile contributivo individuale indicato sul LUL per ogni dipendente, così come nel Prospetto Regularizzazione Contributiva allegato al Verbale Unico di Accertamento del 26 febbraio 2020.

A fronte di detta specificazione si osserva che con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'odierna opponente non ha specificamente e motivatamente contestato i conteggi dell'Istituto previdenziale limitandosi a dolersi – come sopra visto – di una errata



riqualificazione dei lavoratori.

Per questi motivi, assorbita ogni altra questione, l'opposizione proposta dalla Società Calafoma S.r.l. va respinta.

Sussistono giuste ragioni – *in primis* la complessità della questione di fatto e di diritto – per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

rigetta il ricorso;

compensa le spese;

fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Forlì lì 1/10/2025

Il Giudice

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -

